

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3095/2025

Oggetto: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ MOLINO NEL COMUNE DI LORSICA (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 160,00

In data 04/11/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni":

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" e in particolare l'art. 20 il quale ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova.

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la Sezione II della Parte III, "Tutela delle acque dall'inquinamento";



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) 4 febbraio 1977;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Piano di Tutela delle Acque regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016 con relative Norme di attuazione (NdiA);

Premesso che

in data 04.08.2022 IREN Acqua Tigullio S.p.A. ha inoltrato al S.U.A.P. di Lorsica in delega alla CCIAA di Genova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per il comparto scarico di acque reflue urbane per l'impianto di depurazione sito in località Molino nel Comune di Lorsica (01100710993-21072022-1423 - IREN ACQUA TIGULLIO SOCIETA' PER AZIONI - PROT. SUAP 0012882 DEL 04/08/2022.);

poiché la suddetta istanza non è stata inoltrata dal S.U.A.P. alla Città Metropolitana di Genova nei tempi prescritti dalla normativa, con nota prot. 12694 del 26/02/2024 indirizzata al S.U.A.P. del Comune di Lorsica in delega alla C.C.I.A.A. di Genova, al Comune di Lorsica ed in c/c ad IREN Acqua Tigullio S.p.A., Città Metropolitana di Genova ha inoltrato la richiesta di trasmissione dell'istanza;

a riscontro della suddetta richiesta sono pervenute una risposta automatica da parte della C.C.I.A.A. di Genova – S.U.A.P. con indicazione di pratica sconosciuta e una nota del Comune di Lorsica, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 14399 del 04/03/2024, priva degli allegati;

con nota prot. n. 17623 del 15/03/2024 Città Metropolitana di Genova ha quindi provveduto ad informare il suddetto Comune sollecitando la trasmissione dell'istanza;

in data 18/03/2024 il Comune di Lorsica ha inviato la documentazione di cui sopra all'indirizzo mail ufficio.scarichi@cittametropolitana.genova.it mediante il sistema Wetransfer;

con nota prot. n. 24058 del 11/04/2024 Città Metropolitana di Genova ha richiesto al Comune di Lorsica di trasmettere la documentazione tramite PEC, come previsto dall'art. 45 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) che prevede la PEC come unica modalità di trasmissione dei documenti informatici alle pubbliche amministrazioni;

non avendo ricevuto alcun riscontro, con nota prot. n. 5095 del 28/01/2025 è stata inoltrata la richiesta di trasmissione al Comune di Lorsica e per c/c ad IREN Acqua Tigullio S.p.A. e ad IRETI S.p.A.. La suddetta nota è stata successivamente sollecitata con nota prot. n. 12784 del 03/03/2025 indirizzata ad IREN Acqua Tigullio S.p.A. e al Comune di Lorsica;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 15031 del 12/03/2025 IREN Acqua Tigullio S.p.A. ha trasmesso l'istanza di cui all'oggetto, per il comparto scarico acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

la documentazione tecnico - amministrativa allegata all'istanza di cui alle premesse risulta costituita da:

- istanza di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- scheda A scarichi di acque reflue;



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

- relazione descrittiva;
- planimetria CTR "Individuazione agglomerato e localizzazione impianto";
- attestazione di avvenuto pagamento tramite pagoPA di Euro 160,00 per spese istruttorie rilascio A.U.A.;

in data 20/04/2022 IREN Acqua S.p.A. ha effettuato il pagamento della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 160,00 a favore della Città Metropolitana di Genova;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 20349 del 03/04/2025 è stato comunicato l'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico per il comparto di acque reflue urbane;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota prot. n. 33570 del 04.06.2025 sono stati richiesti alla Società chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, sospendendo i termini del procedimento;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 39777 del 02.07.2025 IREN Acqua Tigullio S.p.A. ha fornito parziale riscontro alla suddetta nota fornendo copia del quaderno di manutenzione e dei FIR. Contestualmente la Società ha chiesto una proroga di 90 giorni per la presentazione dell'ulteriore documentazione integrativa, necessaria per effettuare i sopralluoghi tecnici e le conseguenti valutazioni specifiche;

la suddetta proroga è stata accordata con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 40073 del 03.07.2025;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 58429 del 01.10.2025 la Società ha trasmesso l'elaborato planimetrico attestante il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA. Contestualmente la Società ha chiesto un'ulteriore proroga di 30 giorni per consentire i dovuti approfondimenti sull'effettivo dimensionamento e sulla potenzialità nominale dell'impianto;

la suddetta proroga è stata accordata con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 60167 del 08.10.2025;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova n. 65213 del 30.10.2025 IREN Acqua Tigullio S.p.A. ha dichiarato che la potenzialità dell'impianto è pari a 60A.E.;

Richiamata la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata con A.D. n. 1736 del 31/08/2018, conforme all'art. 15, punto 2, lett. a) e all'art 17 della L.R. 43/1995 senza l'obbligo di rispettare alcun limite tabellare in base alla L.R. 43/1995 e alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Considerato che in data 04.11.2025 l'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al comparto scarico delle acque reflue urbane, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica redatta sulla base della documentazione pervenuta, emerge quanto segue:

- l'impianto di trattamento delle acque reflue tratta la fognatura delle acque urbane dell'agglomerato di Molino nel Comune di Lorsica;
- l'impianto ha una potenzialità nominale per servire un'utenza di 60 A.E.;
- l'agglomerato ha una consistenza di 34 A.E. totali, di cui 25 A.E. residenti e 9 A.E. fluttuanti, calcolata con le modalità di cui all'art. 9, comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque "Aggiornamento dei criteri per l'aggiornamento e dell'individuazione degli agglomerati" approvato con D.G.R. n. 1154 del 12/12/2016, a cui è stata applicata una riduzione del 35% sull'indice di abitabilità, per tenere conto delle abitazioni vuote, per il conteggio degli abitanti fluttuanti; nell'individuazione dell'agglomerato, così come definito all'art. 7 delle NdiA del Piano di Tutela delle Acque regionale è stata adottata un riduzione del conteggio delle abitazioni non occupate del 35% tenuto conto di quanto pubblicato dalla Regione Liguria Osservatorio Turistico Regionale nello "Studio sul turismo nelle abitazioni private" Febbraio 2014, in cui viene stimato che solo il 61,4% delle abitazioni non occupate venga utilizzato ai fini turistici, per cui si ottiene una riduzione degli abitanti equivalenti fluttuanti in proporzione al numero di abitazioni non occupate;
- il trattamento di depurazione è di tipo fisico-biologico e risulta costituito da:
 - n. 1 fossa Imhoff di volume totale pari a 8.95 m³:
 - comparto sedimentazione con volume totale utile di 2.85 m³
 - comparto digestione con volume totale utile di 6.10 m³
 - pozzetto in uscita impianto e di contatto per eventuale disinfezione;
 - condotta di by pass tra pozzetto di ingresso e pozzetto di uscita impianto.
- lo scarico è immesso nel rio Tirello, nel punto di coordinate Gauss Boaga longitudine E 1522225 e latitudine N 4920075;
- nella rete fognaria attualmente non confluiscono scarichi di origine industriale;

l'impianto è regolarmente sottoposto a manutenzione come verificabile dai quaderni di manutenzione e dai formulari di smaltimento dei fanghi, di cui si è acquisita copia, ed appare funzionante in ogni sua parte;

Rilevato che lo scarico è immesso nel rio Tirello, nel punto di coordinate Gauss Boaga longitudine 1522225 E e latitudine 4920075 N, che da verifica della cartografia regionale "Portate e DMV" del Piano di tutela delle acque regionale, ha una portata nulla inferiore ai 120 giorni, per cui ai sensi dell'art. 12, comma 1, delle Norme di attuazioni del P.T.A. regionale, è appropriato un impianto di trattamento primario costituito da vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) 4 febbraio 1977, oppure un trattamento con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff;



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Rilevato che lo scarico risulta conforme alle prescrizioni della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e della L.R. 28 gennaio 1997, n. 5 per quanto concerne:

- il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dalle leggi sopracitate;
- le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo al sistema di fognatura e al numero degli abitanti complessivi serviti;

Rilevato che, sia ai sensi della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 che del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. lo scarico non deve rispettare alcun limite tabellare;

Preso atto che sono stati introitati in data 20/04/2022, tramite piattaforma PagoPA, secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile, oneri istruttori per un importo pari a € 160,00 come previsto dalla D.G.P. n. 183/2011;

Dato atto che la Città Metropolitana di Genova in data 30/09/2025 ha provveduto a chiedere tramite la BDNA alla competente Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., la quale è pervenuta in data 30/09/2025, che pertanto risulta valida ai fini del presente procedimento;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 66145 del 04/11/2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Paola Laconi, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/ 2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

DISPONE

per quanto in premessa indicato, fatto salvo eventuali diritti di terzi, di:

- A) rilasciare a IREN Acqua Tigullio S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, della durata di 15 anni, per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in località MOLINO nel Comune di Lorsica;
- B) autorizzare lo scarico di acque reflue urbane derivante dall'impianto suddetto, con recapito in acque superficiali nel rio Tirello, nel punto di coordinate Gauss Boaga longitudine E 1522225 e latitudine N 4920075:
- C) sottoporre l'impianto di trattamento di cui alla precedente lettera A) al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) la gestione dell'impianto dovrà assicurare un livello di depurazione almeno pari a quello conseguibile con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche tipo Imhoff;
 - dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di pulizia, di rimozione dei fanghi e controllo dell'impianto al fine di mantenere nel tempo l'efficacia depurativa e prevenire inconvenienti di tipo igienico sanitario;
 - 3) l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante, in particolare dovrà essere controllato che la quantità di fanghi presente all'interno del vano di digestione non sia tale da impedirne un corretto funzionamento e dovranno essere rimosse periodicamente le croste superficiali; dovranno inoltre essere effettuati di norma 2 svuotamenti all'anno dei fanghi; qualora si ravvisi la necessità di una frequenza diversa di rimozione, inferiore o superiore a quanto di massima stabilito, dovrà esserne data motivazione sul quaderno di manutenzione dell'impianto;
 - dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA;
 - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue scaricate nel corpo recettore, onde impedire o evitare esalazioni moleste;
 - 6) con cadenza quinquennale il Gestore dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e all'ARPAL – Dip.to di Genova, i dati aggiornati degli eventuali sfioratori e delle stazioni di sollevamento con i contenuti previsti all'art. 14 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;
 - 7) con cadenza quinquennale il Gestore dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e all'ARPAL – Dip.to di Genova, i dati aggiornati degli eventuali scarichi industriali afferenti il presente impianto con i contenuti previsti all'art. 16 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

- 8) il Gestore, dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità di cui alla Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) 4 febbraio 1977, contenente le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso e dei ripristini;
 - periodi di fermata dell'impianto;
 - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

- 9) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, all'A.R.P.A.L. e alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale. Tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 8);
- 10) in occasione di interventi di manutenzione programmati che comportino la messa in bypass, o comunque una riduzione dell'efficacia del trattamento di depurazione, per un periodo prolungato superiore ai 15 giorni, la comunicazione all'Autorità di controllo dovrà essere inviata almeno un mese prima; tale comunicazione dovrà descrivere gli interventi in programma, la durata prevista degli stessi, le eventuali azioni tese alla salvaguardia del corpo recettore;
- D) di introitare la somma di € 160,00 versata da IREN Acqua Tigullio S.p.A. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- rispetto delle norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) 4 febbraio 1977;
- rispetto delle prescrizioni, anche maggiormente restrittive o integrative eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti, ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

- rispetto dei criteri, delle metodologie e delle norme tecniche generali dello Stato, nonché delle norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;
- rispetto delle prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella gestione dei processi depurativi dell'impianto;
- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Al fine di assicurare un buon funzionamento dell'impianto, si raccomanda di mantenere nella vasca un pH tra 6,5 e 8,5; in particolare nella fase di avvio dell'impianto e dopo ogni manutenzione è opportuno portare a livello la fossa con acqua alcalinizzata, ad esempio con latte di calce controllandone il valore di pH.

Si raccomanda che tutte le attività di trattamento fanghi siano condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene, adottando le seguenti misure di contenimento:

- limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti non a ciclo chiuso.

La manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quella effettuata di prassi quali smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato, i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 29/2007.

Il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, all'Autorità d'Ambito - ATO Est, all'ARPAL - Dip.to Prov.le di Genova, all'Autorità Sanitaria competente e al Comune competente dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 29/2007. Tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 8).

Si rammenta infine agli Enti competenti in materia:

- che dovrà essere rispettata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto, come previsto dall'Allegato 4, comma 1.2, della Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) 4 febbraio 1977;
- che dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 94 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Lorsica per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e affinché lo notifichi a:

- IREN Acqua Tigullio S.p.A.;
- Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente;



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

- Comune di Lorsica Ufficio Ambiente;
- A.R.P.A.L. Dip.to di Genova;
- Regione Liguria Settore Ecosistema Costiero e Acque.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione allo scarico non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 89 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza avvenuta il 12.03.2025, tenuto conto di un periodo pari a 148 giorni di sospensione dei termini del procedimento per richiesta integrazioni.

Sottoscritta dal Dirigente (GIOVANNI TESTINI) con firma digitale